



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 29/2010

METODOLOGIE PER L'APPLICAZIONE DELLA REGOLA DELLA RAZIONALIZZAZIONE DI CUI AL PUNTO 5.2 DELL'ALLEGATO B DELLA DECISIONE DI ASSEGNAZIONE PER IL PERIODO 2008-2012

Il 17 dicembre 2010

Visto il Decreto Legislativo, 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni;

Vista la Decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 approvata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1 del d. lgs. 4 aprile 2006, n. 216 (di seguito "*Decisione di Assegnazione 2008 - 2012*"), pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008, e relativi allegati;

Visto in particolare il punto 5.2 dell'Allegato B della Decisione di Assegnazione 2008 – 2012 sopra richiamata, recante "*Chiusure per processi di razionalizzazione delle produzioni*" che, nell'ambito dei processi di razionalizzazione delle produzioni, disciplina le condizioni in base alle quali i gestori degli impianti in stato di chiusura totale, oltre che rimanere titolari delle quote assegnate e già rilasciate all'impianto in chiusura, possono richiedere il rilascio delle quote assegnate ma non ancora rilasciate agli impianti in chiusura in funzione della produzione trasferita dall'impianto in chiusura ad altro impianto autorizzato operato dallo stesso gestore;

Considerato che, da un punto di vista ambientale, il trasferimento di produzione fra un impianto e l'altro del medesimo gestore rappresenta un beneficio, in quanto esso avviene, di norma, verso l'impianto a maggiore efficienza energetica, e quindi a minori emissioni specifiche di CO₂ per unità di prodotto

Vista la lettera del Vice Direttore generale di Confindustria, del 7 luglio 2010, con cui si chiede al Comitato una revisione della regola di razionalizzazione di cui al punto 5.2 dell'Allegato B della Decisione di Assegnazione 2008 – 2012, che tenga conto del calo delle produzioni aziendali registrate nell'ultimo periodo a causa della recessione economica;

Considerato che in effetti la crisi economica ha determinato un generale rallentamento della produzione industriale che rende più difficoltoso per le imprese ETS accedere alla regola di razionalizzazione;

Considerato che, per tenere conto della crisi produttiva del 2009 nell'applicazione della regola di razionalizzazione appare opportuno elaborare un "fattore di correzione" per ciascuno dei settori produttivi ETS;

Considerato che i fattori di correzione sono ben approssimati per i settori industriali ETS dal rapporto tra l'indice ISTAT della produzione industriale relativo all'anno 2009 e la media degli indici ISTAT della produzione industriale relativi all'anno 2006, 2007 e 2008 (V. Indice grezzo della produzione industriale per settori ATECO 2002, con base 2005, in "<http://con.istat.it/amerigo>").

Viste le risultanze della riunione con le associazioni confindustriali del 26 luglio 2010;

DELIBERA

Articolo 1

(Specificazione dei criteri per l'applicazione della "Regola della razionalizzazione")

1. Al fine della verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione della "Regola della razionalizzazione" di cui al punto 5.2 dell'Allegato B alla Decisione di Assegnazione per il periodo 2008-2012, la media della produzione dell'impianto in chiusura dei tre anni precedenti la chiusura medesima è moltiplicata per il fattore di correzione di cui al comma 2, relativo al settore di appartenenza.
2. I fattori di correzione per gli impianti che hanno effettuato la chiusura nell'anno 2009, riportati in allegato A, sono determinati come rapporto tra l'indice ISTAT della produzione industriale relativo all'anno 2009 e la media degli indici ISTAT della produzione industriale relativi agli anni 2006, 2007 e 2008. Per gli impianti che hanno effettuato la chiusura successivamente all'anno 2009, i coefficienti sono ricalcolati come rapporto tra l'indice ISTAT della produzione industriale relativo all'anno di chiusura e la media degli indici ISTAT della produzione industriale dei tre anni precedenti. Tale coefficiente non può essere in ogni caso superiore a 1.
3. Il fattore di correzione, oppure il coefficiente determinato secondo quanto previsto al precedente comma 2, moltiplicato per 0,7, si applica anche alle produzioni del medesimo triennio di cui al comma 1 dell'impianto ricevente.

Articolo 2

(Verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione della "Regola della razionalizzazione")

1. La verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione della "Regola della razionalizzazione" avviene annualmente sulla base del seguente calcolo:

$$A > (0,7 * B * k + 0,7 * C * k)$$

Dove:

A è la produzione dell'impianto ricevente nell'anno successivo a quello di trasferimento della produzione;

B è la produzione media dell'impianto ricevente nel triennio precedente la fermata dell'impianto in chiusura

C è la produzione media dell'impianto in chiusura nel triennio precedente la fermata

k è il coefficiente relativo al settore di appartenenza dell'impianto come previsto all'articolo 1 comma 2.

2. Nel caso in cui gli impianti in chiusura e ricevente siano più di uno la formula si applica considerando la pluralità degli impianti coinvolti.

Articolo 3

(Disposizioni Finali)

1. La deliberazione n. 2/2010 del 12 febbraio 2010 di questo Comitato è sostituita da nuova deliberazione, elaborata secondo quanto previsto nel presente provvedimento.

IL PRESIDENTE

Rosaria Romano

ALLEGATO A

Fattori di correzione¹ delle produzioni ai fini dell'applicazione della regola di razionalizzazione valido per gli impianti che hanno effettuato la chiusura nell'anno 2009.

SETTORE ETS	PERCENTUALE DI CORREZIONE
Altri impianti di combustione	
<i>Compressione metanodotti</i>	Non Applicabile
<i>Teleriscaldamento</i>	Non Applicabile
<i>Altro</i>	0,81
Raffinazione	0,88
Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi	
<i>Ciclo integrato, sinterizzazione, cokeria</i>	0,63
<i>Forno elettrico</i>	0,63
Industria dei prodotti minerali	
<i>Cemento</i>	0,80
<i>Calce</i>	0,72
<i>Vetro</i>	0,70
<i>Prodotti ceramici e laterizi</i>	0,65
Altre attività	
<i>Pasta per carta/carta e cartoni</i>	0,90

¹ Indice grezzo della produzione industriale per settori ATECO 2002, con base 2005 = 100 (<http://con.istat.it/amerigo>). Per il solo settore ETS "altri impianti di combustione – altro" si adotta l'indice generale ISTAT della produzione industriale dei pertinenti anni